

## L'utilizzo del sistema finanziario secondo la nuova disciplina antiriciclaggio (D. Lgs. 21/11/2007 n°231)

Con il D. Lgs. 21/11/2007 n°231, pubblicato sulla G.U. n.290 SO n.267 del 14 dicembre 2007, è stata modificata la normativa sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Tali modifiche riguardano sia i destinatari<sup>(1)</sup>, che l'oggetto e le modalità degli adempimenti della normativa di cui sopra (artt. 49-50-51).

L'utilizzo dei principali mezzi di pagamento alla luce del D.Lgs.21/11/2007 n. 231.

	<b>CONTANTE</b>	<b>ASSEGNI E VAGLIA</b>	<b>LIBRETTI AL PORTATORE</b>
<b>Limiti dei trasferimenti</b>	- <b>5.000,00 €</b> per operazioni unitarie o frazionate; - <b>2.000,00 €</b> per operazioni via <b>Money Transfer</b> ; - tra 2.000,00 € e 5.000,00 € operazioni via Money transfer <i>permesse</i> previa presentazione di idonea documentazione (vedi sotto)	- <b>&lt; €5.000,00</b> trasferibili, ma con l'osservanza degli obblighi di cui sotto; - <b>&gt;= €5.000,00 non trasferibili.</b>	Tutti i libretti al portatore devono avere un <b>saldo &lt; 5.000,00 €</b> . Per quelli <b>esistenti al 30 aprile 2008</b> e di importo pari o superiore a €5.000,00, <b>moratoria sino al 30 giugno 2009</b> per la loro regolarizzazione o estinzione.
<b>Obblighi</b>	Per operazioni Money Transfer tra 2.000,00 € e 5.000,00 € occorre presentare all'intermediario documentazione comprovante la congruità dell'operazione rispetto alla capacità reddituale dell'ordinante (es. Mod.Unico/busta paga/Cud)	Per la richiesta di assegni liberi: - imposta di bollo di 1,50 € su ogni modulo di assegno bancario o circolare; - codice fiscale del girante su ogni girata ( <b>pena la non incassabilità</b> per l'ultimo girante);	In caso di trasferimento, obbligo del cedente di comunicazione di tale operazione alla Banca o Posta entro 30 gg decorrenti dalla data del trasferimento.
<b>sanzioni</b>	- Dall'1 al 40 % del saldo operazione; - dal 20 al 40 % per operazioni Money Transfer.	Dall'1 al 40 % del saldo operazione.	- Dal 10 al 20 % del saldo <i>per libretti attualmente in essere</i> , se non regolarizzati entro il 30/06/2009. Stessa sanzione se non si comunica alla Banca o Posta l'eventuale trasferimento; - dal 20 al 40 % del saldo per le <i>future emissioni</i> di libretti nel caso non rispettino i limiti di cui sopra.

<sup>1)</sup>

- Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria;
- professionisti;
- revisori contabili;
- altri soggetti, intesi come: operatori che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri di:
  - recupero crediti per conto terzi;
  - custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate;
  - trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate;
  - gestione di case da gioco;
  - offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite di denaro;
  - agenzia di affari in mediazione immobiliare.

## **DENARO CONTANTE**

**Con decorrenza 30 aprile 2008**, l'art. 49 del decreto legislativo 231/07 introduce ulteriori misure ed **abbassa il limite per il trasferimento** del denaro contante tra soggetti diversi nelle transazioni commerciali, che passa dagli attuali € 12.500,00 a € **5.000,00**.

Tale limite deve essere inteso come limite massimo anche per le operazioni frazionate, nel senso che il cumulo delle somme da trasferire, qualora le stesse siano parte di una medesima operazione, non deve mai superare l'importo complessivo di € 5.000,00 <sup>(2)</sup>,

E' importante sottolineare che le limitazioni di cui sopra si riferiscono esclusivamente a trasferimenti di denaro effettuati nell'ambito di transazioni commerciali tra soggetti diversi, mentre non vi è alcuna limitazione di importo nel versamento di denaro contante sul proprio conto corrente o nel suo prelievo dallo stesso; ciò che è **palesamente vietato**, è l'utilizzo di denaro contante, per importi superiori a € 5.000, qualora lo stesso venga usato per compiere operazioni con altri soggetti.

Nelle situazioni di non osservanza delle disposizioni di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con **sanzioni pecuniarie dall'1 al 40% dell'importo trasferito**.

Esempio: L'acquisto in contanti di un bene del valore di € 20.000,00 espone l'acquirente alla sanzione pecuniaria nella misura ricompresa tra l'1 e il 40% dell'importo trasferito.

Al contrario, il versamento della somma di € 20.000,00 sul proprio conto corrente, al fine che venga emesso un assegno circolare di pari importo dalla Banca, o affinché la stessa provveda ad effettuare un bonifico bancario al fornitore, non è un comportamento sanzionabile e ciò in quanto nell'operazione vi è l'intervento di un intermediario abilitato.

### ***MONEY TRANSFER***<sup>(3)</sup>: *un caso particolare.*

Il servizio di money transfer, ovvero il trasferimento di denaro effettuato soprattutto dagli immigrati verso i loro Paesi di origine senza l'utilizzo dei conti correnti o carte di credito, è un fenomeno che ha subito negli ultimi anni un incremento notevole in termini di transazioni effettuate.

Il legislatore, in tema di antiriciclaggio, è intervenuto a regolamentare il fenomeno del money transfer con l'art.49 comma 18 D.Lgs 231/2007.

In base al succitato articolo, infatti, qualora il **trasferimento di denaro contante** venga effettuato per il **tramite** di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento,

<sup>2</sup>() Si tratta di operazioni unitarie dal punto di vista economico, ma concluse mediante più operazioni, di importi inferiori ai limiti imposti, effettuate in tempi diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Sostanzialmente un affare del valore totale di euro 6.000,00 che comporti il trasferimento di somme di denaro contante in tre diversi momenti, viene considerato comunque illegale, nonostante appunto i trasferimenti effettivamente posti in essere siano del valore di euro 2.000,00 ciascuno. Ciò in quanto le singole operazioni sono parte integrante dell'operazione principale, avente in totale un valore superiore alla soglia massima di euro 5.000,00.

<sup>3</sup>() Servizio che permette di trasferire, in pochi minuti, somme di denaro da una parte all'altra del mondo.

nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono (circuiti dei Money Transfer), il **limite** dell'importo trasferibile è abbassato a **2.000,00 euro**.

Tale importo è da intendersi tra l'altro come limite minimo del "range" (€ 2.000,00 - € 5.000,00) all'interno del quale il soggetto ordinante l'operazione deve fornire obbligatoriamente all'intermediario documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dell'ordinante stesso.

Qualora il trasferimento sia d'importo inferiore a 2.000,00 euro la documentazione, attestante la congruità economica dell'operazione rispetto alla capacità di reddito dell'ordinante, non dovrà essere fornita.

In sintesi solo chi richiede il trasferimento di una somma di denaro compresa tra i 2.000,00 euro e i 5.000,00 euro, dovrà presentare all'intermediario documentazione comprovante la sua effettiva capacità reddituale (quale ad esempio Modello Unico, busta paga o Cud), al fine di giustificare la congruità dell'operazione rispetto alle proprie disponibilità.

Si evidenzia comunque che il limite dei 2.000,00 euro si riferisce unicamente all'operatività connessa con l'invio di fondi (operazioni "to send") e non invece con la loro ricezione.

Anche per il money transfer la soglia ridotta vale **esclusivamente per la singola operazione**: possono essere effettuati quindi più trasferimenti di importo inferiore ai 2.000,00 euro, purché il totale dell'operazione non risulti, per effetto del frazionamento, pari o superiore a 5.000,00 euro, che rimane dunque il tetto massimo consentito per le operazioni frazionate.

La non osservanza di tali limiti porterà all'applicazione di **sanzioni dal 20 al 40% dell'importo trasferito**.

## **ASSEGNI E VAGLIA**

Per quanto riguarda i mezzi di pagamento al portatore, vale a dire gli assegni bancari, postali, circolari e i vaglia cambiari (o mezzi equivalenti), l'art. 49 del succitato decreto legislativo fissa il **nuovo limite per la non trasferibilità a complessivi 5.000,00 euro**.

I moduli consegnati dagli istituti abilitati a partire dal 30/04/2008, saranno pertanto già dotati della dicitura "non trasferibile".

**Per importi inferiori a 5.000,00 euro, gli assegni potranno essere invece emessi in forma libera** (ossia senza la clausola della non trasferibilità), ma sottostando **alle seguenti condizioni**:

⇒ il richiedente dovrà pagare **1,50 euro a titolo di imposta di bollo, per ogni titolo** richiesto, per iscritto, senza il limite della non trasferibilità;

- ⇒ **sulla girata** degli assegni trasferibili dovrà essere riportato il **codice fiscale corretto del girante** (anche nel caso di persona giuridica, per la quale rimane l'obbligo di firma del legale rappresentante, accompagnata da eventuale timbro), pena la nullità che andrà ad inficiare anche le girate successive: **in caso di mancanza o errore, il titolo non potrà essere incassato**; la penalità ricade quindi sull'ultimo girante;
- ⇒ i dati del richiedente (nominativo e codice fiscale) saranno inseriti in una lista messa a disposizione dell'amministrazione finanziaria <sup>(4)</sup>.

Non sarà necessario indicare il codice fiscale del girante qualora quest'ultimo sia un soggetto già identificato in precedenza dalla banca, alla quale comunque il ministero richiede di verificare esclusivamente: la firma della girata, la "regolarità formale del codice fiscale", nonché della sua compatibilità con la firma della girata.

In caso di firma di girata illeggibile, ma di codice fiscale formalmente corretto, dovrebbe prevalere quest'ultimo.

E' ovviamente impossibile la girata per chi non ha codice fiscale come ad esempio i cittadini stranieri o non residenti.

**Gli assegni "a me medesimo"**, oggi liberamente trasferibili, **potranno essere girati** dall'emittente ad una banca o a Poste Italiane S.p.a. **solo per l'incasso**, senza limiti d'importo massimo ed obbligo d'indicazione del codice fiscale.

I correntisti e i delegati ad operare, in possesso di carnet di **assegni rilasciati dall'intermediario prima del 30 aprile 2008, potranno continuare ad utilizzarli, rispettando comunque i limiti introdotti con la nuova normativa:**

- potranno essere usati in forma libera per pagamenti d'importi inferiori ai 5.000,00 euro;
- inserendo il codice fiscale;
- senza pagare il bollo di 1,50 euro;
- sarà necessaria la clausola di non trasferibilità per importi superiori ai 5.000,00 euro, apponendo la barratura sull'indicazione del limite di 12.500,00 euro presente sui vecchi moduli.

Comunque, **gli assegni** emessi a partire dal prossimo 30 aprile, **formalmente corretti dal punto di vista delle girate, ma non in regola con le altre nuove disposizioni, verranno**

<sup>4</sup>() I soggetti autorizzati ad utilizzare le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, di cui all'art.7 c.6 del D.P.R. 29/09/73 n.605 e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a poste Italiane Spa i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'art. 234 del codice di procedura penale.

pagati, salvo l'obbligo da parte di banche e Poste Italiane S.p.a. di segnalare le irregolarità rilevate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che potrà applicare una **sanzione pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo del titolo**.

## **LIBRETTI AL PORTATORE**

L'art. 49 introduce delle novità anche **per i libretti al portatore**, il cui **saldo non potrà essere superiore a 5.000,00 euro**.

**In caso di trasferimento** (ad esclusione dei passaggi ereditari) **il cedente dovrà comunicare entro 30 giorni all'emittente** (banca o a Poste Italiane S.p.a.), **la data del trasferimento e i dati identificativi del cessionario**, il quale, in alternativa, potrà anche rilasciare un'autocertificazione.

**Qualora mancassero sia la comunicazione che l'autocertificazione**, la banca o Poste Italiane S.p.a. devono darne notizia al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la conseguente **applicazione di una sanzione dal 10 al 20% del saldo**.

In quanto titoli al portatore, anche **i libretti di risparmio** sono soggetti ai limiti imposti ai trasferimenti previsti per il denaro contante e per gli assegni.

In particolare vi è il divieto di trasferire, tra soggetti diversi, libretti al portatore di importo pari o superiore a € 5.000,00; divieto che viene meno allorché il trasferimento di tali titoli al portatore è effettuato tramite banche, Poste Italiane S.p.a. e istituti di moneta elettronica.

In tale contesto le donazioni familiari o benefiche, effettuate tramite il rilascio di titoli al portatore, dovranno quindi essere valutate con attenzione, al fine di evitare le **sanzioni previste dal succitato D.lgs 231/2007 che vanno dall'1 al 40% del saldo del libretto**.

Per i libretti al portatore, il cui saldo alla data del 30 aprile 2008 ecceda i limiti sopra indicati, viene concessa una **moratoria fino al 30 giugno 2009 per ricondurli al di sotto della soglia massima consentita, ovvero per procedere alla loro estinzione**.

In caso contrario l'inosservanza verrà punita con una **sanzione pecuniaria dal 10 al 20% del saldo stesso evidenziato nel libretto**.

**I libretti emessi a partire dal 30 aprile in poi non possono avere saldo superiore a 5.000,00 euro** e, qualora ad esempio con l'accredito degli interessi, il limite sia superato, l'ammontare del titolo dovrà essere contestualmente ridotto al di sotto della soglia o estinto, pena l'applicazione di una **sanzione dal 20 al 40% del saldo** <sup>(5)</sup>.

<sup>5)</sup> La commissione di gestione del Fondo di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in cui confluiscono le somme di depositi non movimentati per almeno dieci anni e destinate a favore delle vittime di frodi finanziarie e per la stabilizzazione dei precari della Pubblica amministrazione), non ha fornito fino ad oggi chiarimenti sull'applicabilità della disciplina dei conti dormienti ai buoni fruttiferi postali.

In merito ai **conti ed ai libretti di risparmio**, l'art.50 del D. Lgs. 231/07 impone inoltre i seguenti **divieti**:

- **apertura di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;**
- **utilizzo di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.**

## ***OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE***

Per quanto attiene agli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti destinatari della normativa <sup>(6)</sup> in oggetto, l'art. 51 D. Lgs. 231/07 dispone che **le infrazioni** alle disposizioni contenute nello stesso, delle quali tali soggetti vengano a conoscenza nell'espletamento dei loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività, **devono essere riferite entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

**In caso di mancata comunicazione, la sanzione applicabile va dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto o del conto.**

In caso d'infrazioni riguardanti assegni bancari e circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata indifferentemente dalla banca o da Poste Italiane S.p.a. che li accetta in versamento, o dalla banca o da Poste Italiane S.p.a. che ne effettua l'estinzione, salvo che uno dei due soggetti intermediari tenuti alla comunicazione (accettante/estinguente) sia certo che la stessa sia già stata effettuata dall'altro soggetto obbligato.

Quindi, quando ad esempio l'assegno è oggetto della procedura interbancaria di "check truncation" <sup>(7)</sup>, l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere assolto esclusivamente dalla banca negoziatrice, qualora la banca trattaria sia certa (ad esempio, perché previsto negli accordi contrattuali interbancari) che la banca negoziatrice abbia già provveduto.